

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2052

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 settembre 1984 (Stampato n. 927)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA

(SPADOLINI)

—

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento del Canale e del Golfo di Suez, effettuato a Roma il 25 agosto 1984 e al Cairo il 28 agosto 1984

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 settembre 1984*

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento del Canale e del Golfo di Suez, effettuato a Roma il 25 agosto 1984 e al Cairo il 28 agosto 1984.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto nello scambio di lettere stesso.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

TESTO DELLE LETTERE

Roma, 25 agosto 1984

Signor Ministro e Caro Amico,

mi riferisco alla richiesta formulata dal Governo egiziano tramite l'incaricato d'affari italiano al Cairo l'11 agosto scorso, intesa ad ottenere aiuto ed appoggio per l'azione di sminamento nel Canale e nel Golfo di Suez.

Desidero assicurareLa che tale richiesta ha formato oggetto di attento esame da parte del Governo italiano ed è stata portata a conoscenza dei due rami del Parlamento il 21 agosto scorso. Il Governo italiano ha quindi deciso di dare ad essa un seguito positivo disponendo l'invio nelle acque egiziane di tre cacciamine e di una nave appoggio.

Il compito delle unità navali così impiegate sarà quello di prestare alle autorità egiziane l'assistenza tecnica necessaria per l'individuazione e la neutralizzazione delle mine nelle zone marittime facenti parte delle acque interne e del mare territoriale egiziani, delimitate di comune accordo.

Tengo a precisare che la decisione del Governo italiano favorevole alla richiesta egiziana è stata motivata dall'opportunità di coadiuvare gli sforzi intrapresi dal Governo del Cairo per assicurare la libera navigazione in una via d'acqua estremamente importante, e tenuto conto, altresì, dello specifico interesse dell'Italia ad utilizzare in condizioni di sicurezza il Canale di Suez per i suoi scambi commerciali.

A questo riguardo, desidero sottolineare che la presenza di mine nel Golfo di Suez e nel Mar Rosso ha determinato una situazione obiettiva di pericolo che è nell'interesse della Comunità internazionale di contribuire a superare al più presto. Per questa ragione il Governo italiano ha ritenuto, fin dal momento in cui si è avuta notizia della presenza di mine nel Canale di Suez e nel Mar Rosso, che dovesse spettare all'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale suprema espressione della Comunità degli Stati, di approntare efficaci rimedi diretti a ristabilire per la navigazione in quelle acque condizioni di piena sicurezza.

Desidero aggiungere che la possibilità di un'azione della Nazioni Unite non si è finora concretata dato che, secondo quanto dettoci dallo stesso Segretario Generale Perez de Cuellar, l'Organizzazione societaria non è stata attivata né dall'Egitto né da altro Paese dell'area.

L'esigenza di allargamento della collaborazione internazionale oltre i quattro Paesi finora invitati dal Governo egiziano rimane per il Governo italiano un punto fermo, la cui validità ci appare confer-

mata anche dalla circostanza che Grecia e Paesi Bassi hanno manifestato un'analoga disponibilità.

Nel reiterare, dunque, questa nostra disponibilità a prestare diretta assistenza al Governo egiziano sul piano bilaterale, desidero proporre, qui di seguito, le modalità alle quali tale assistenza potrà, se Ella concorda, sottostare.

1. L'Italia invierà tre cacciamine con il personale e le attrezzature necessarie per le operazioni di ricerca e neutralizzazione delle mine nella zona marittima facente parte delle acque interne e del mare territoriale egiziano, delimitata di comune accordo. I cacciamine saranno accompagnati da una nave-appoggio;

il comando ed il controllo delle unità navali italiane spetterà esclusivamente al Comandante italiano. Il Governo egiziano, durante le operazioni di ricerca e di neutralizzazione delle mine, dovrà assicurare lo sgombero del poligono di dragaggio per evitare qualunque azione che possa compromettere la sicurezza ed il buon esito dell'operazione;

il Comandante delle unità navali italiane opererà in stretto collegamento con il Comando egiziano preposto al coordinamento logistico operativo delle operazioni di sminamento. Per assicurare il predetto collegamento un ufficiale della Marina militare egiziana sarà continuamente disponibile presso il Comando navale italiano;

la missione delle unità navali italiane verrà condotta nel rispetto delle norme sia della legislazione egiziana che del diritto internazionale concernenti il mare territoriale e le acque interne;

la missione ha carattere esclusivamente tecnico e consiste unicamente nella ricerca e nella neutralizzazione delle mine;

i membri degli equipaggi porteranno le normali armi individuali in dotazione;

il Governo della Repubblica araba d'Egitto accorda al personale italiano partecipante all'operazione l'immunità in materia penale per tutti gli atti connessi all'esercizio delle sue funzioni. Esso consegnerà nei tempi più brevi all'autorità italiana più vicina il personale che fosse stato arrestato in flagrante delitto dalle autorità egiziane;

il Governo egiziano prenderà tutte le misure idonee ad assicurare la protezione del personale delle unità navali italiane. Detto personale godrà della libertà di movimento e dei diritti necessari all'espletamento della missione affidatagli;

i beni e l'equipaggiamento delle unità navali introdotti in Egitto saranno esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualunque natura.

2. Il Governo italiano sosterrà le spese delle operazioni salvo le seguenti che sono a carico del Governo egiziano: assistenza medica agli equipaggi, passaggio attraverso il Canale di Suez, carburante

necessario per l'espletamento delle operazioni di sminamento, rifornimenti idrici ed ogni altro servizio portuale;

il Governo italiano non sarà responsabile nell'ipotesi in cui la sua responsabilità civile fosse richiesta per tutte le conseguenze pecuniarie che potessero essere causate a persone e cose terze in territorio egiziano in occasione dell'operazione di sminamento.

3. La missione avrà una durata strettamente commisurata alle esigenze della situazione attuale. Comunque essa avrà termine su richiesta del Governo egiziano o per decisione del Governo italiano.

Qualora, dunque, il Governo egiziano concordi sulle modalità riportate in questa mia lettera, ho l'onore di proporLe che esse e la Sua adesione alle medesime costituiscano un accordo tra i nostri due Governi.

Mi è gradita l'occasione, Signor Ministro e Caro Amico, per confermarLe l'espressione della mia più alta considerazione.

Giulio Andreotti

Cairo, 28th of august 1984

Excellency and Dear Friend,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 25th of August concerning Egypt's request for assistance in dealing with the problem of mines in the Canal and Gulf of Suez. I would like to assure Your Excellency that your assistance is highly appreciated by the Government of Egypt.

The Government of Egypt has informed the Secretary General of the U.N. on 12th August 1984 that certain explosions that occurred recently in the Red Sea have caused damage to several ships and that Egypt in conformity with its international obligations shall proceed to take the necessary measures to clear the mines with the assistance of several countries.

Your letter contained the following modalities:

1. Italy shall send three mine-hunters with the crews and equipments necessary to carry out the operations of mine searching and neutralization in the maritime zone included within the Egyptian internal waters and territorial sea, as delimited by mutual consent. The mine-hunters shall be escorted by a support ship. The command and control of the Italian ships shall be exclusively maintained by the Italian commanding officer. The Egyptian Government, during the operation of mine searching and neutralization, shall secure the clearance of the mine sweeping range and avoid any action which might affect the security and success of the operations;

the commanding officer of the Italian naval group shall act in close « liaison » with the Egyptian Command in charge of the logistic operational coordination of the mine clearing operations. In order to ensure such a « liaison » an officer of the Egyptian Navy shall be continuously available to the Italian naval command;

the mission of the Italian ships shall be executed with the observance of the Egyptian legislation and of the international law concerning the territorials and internal waters;

the mission has purely a technical character and consists only of operation of mine searching and neutralization;

the crews shall carry normal individual weapons which are part of their equipment;

the Government of the Arab Republic of Egypt shall grant the Italian crews participating in the operations immunity in criminal matters for all the acts related to the exercise of their functions. It shall hand in the shortest delay over the nearest Italian authority any member of the Italian crews who might be arrested while committing a crime by the Egyptian authorities;

the Egyptian Government shall adopt all suitable measures in order to ensure the protection of the crews of the Italian ships. These crews shall enjoy freedom of movement and the rights necessary for the implementation of the mission entrusted to them;

the goods and equipments of the ships introduced in Egypt shall be exempted from all taxes, duties or claims of any nature.

2. The Italian Government shall bear the cost of operations except for the following expenses which shall be at the charge of the Egyptian Government: for health assistance to the crews, transit of the Suez Canal, necessary fuel for mine clearing operations, water supply and for any other harbour facilities;

the Italian Government shall not be responsible in case its civil responsibility might be requested for all financial consequences of damages which might be caused to persons and goods of a third party on the Egyptian territory on the occasion of the operations of mine clearing.

3. The duration of the Italian mission shall be strictly subject to the needs of the present situation. Such a mission shall end in any case at the request of the Egyptian Government or upon a decision of the Italian Government.

In reply, I have the honour to inform Your Excellency that the aforementioned modalities are acceptable to the Government of the Arab Republic of Egypt and that the modalities contained in your letter and the present reply be regarded as constituting an agreement between the Government of the Arab Republic of Egypt and the Government of Italy which shall enter into force as from today's date.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Abdel Meguid

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Cairo, li 28 agosto 1984

Eccellenza e Caro amico,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 25 agosto concernente la richiesta dell'Egitto di assistenza relativamente al problema delle mine nel Canale e nel Golfo di Suez.

Desidero assicurareLa che la Vostra assistenza è altamente apprezzata dal Governo egiziano.

Il 12 agosto 1984, il Governo egiziano ha informato il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa il fatto che alcune esplosioni, verificatesi di recente nel Mar Rosso, avevano danneggiato diverse navi e che l'Egitto, conformemente alle norme di diritto internazionale ed in osservanza dei suoi obblighi internazionali, procederà all'adozione delle misure necessarie allo sminamento, con l'assistenza di alcuni Paesi.

La Sua lettera conteneva le modalità seguenti:

1. L'Italia invierà tre cacciamine con il personale e le attrezzature necessarie per le operazioni di ricerca e neutralizzazione delle mine nella zona marittima facente parte delle acque interne e del mare territoriale egiziano, delimitata di comune accordo. I cacciamine saranno accompagnati da una nave appoggio;

il comando ed il controllo delle unità navali italiane spetterà esclusivamente al Comandante italiano. Il Governo egiziano, durante le operazioni di ricerca e di neutralizzazione delle mine, dovrà assicurare lo sgombero del poligono di dragaggio per evitare qualunque azione che possa compromettere la sicurezza ed il buon esito dell'operazione;

il Comandante delle unità navali italiane opererà in stretto collegamento con il Comando egiziano preposto al coordinamento logistico operativo delle operazioni di sminamento. Per assicurare il predetto collegamento un ufficiale della Marina militare egiziana sarà continuamente disponibile presso il Comando navale italiano;

la missione delle unità navali italiane verrà condotta nel rispetto delle norme sia della legislazione egiziana che del diritto internazionale concernenti il mare territoriale e le acque interne;

la missione ha carattere esclusivamente tecnico e consiste unicamente nella ricerca e nella neutralizzazione delle mine;

i membri degli equipaggi porteranno le normali armi individuali in dotazione;

il Governo della Repubblica araba d'Egitto accorda al personale italiano partecipante all'operazione l'immunità in materia penale per tutti gli atti connessi all'esercizio delle sue funzioni. Esso consegnerà nei tempi più brevi all'autorità italiana più vicina il personale che fosse stato arrestato in flagrante delitto dalle autorità egiziane;

il Governo egiziano prenderà tutte le misure idonee ad assicurare la protezione del personale delle unità navali italiane. Detto personale godrà della libertà di movimento e dei diritti necessari all'espletamento della missione affidatagli;

i beni e l'equipaggiamento delle unità navali introdotti in Egitto saranno esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualunque natura.

2. Il Governo italiano sosterrà le spese delle operazioni salvo le seguenti che sono a carico del Governo egiziano:

assistenza medica agli equipaggi, passaggio attraverso il Canale di Suez, carburante necessario per l'espletamento delle operazioni di sminamento, rifornimenti idrici ed ogni altro servizio portuale;

il Governo italiano non sarà responsabile nell'ipotesi in cui la sua responsabilità civile fosse richiesta per tutte le conseguenze pecuniarie che potessero essere causate a persone e cose terze in territorio egiziano in occasione delle operazioni di sminamento.

3. La missione avrà una durata strettamente commisurata alle esigenze della situazione attuale. Comunque essa avrà termine su richiesta del Governo egiziano o per decisione del Governo italiano.

In risposta, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che le sopracitate modalità sono accettabili per il Governo della Repubblica araba d'Egitto e che le sopracitate modalità di cui alla Sua lettera ed alla presente risposta sono considerate come costituenti un accordo tra il Governo della Repubblica araba d'Egitto ed il Governo italiano che entrerà in vigore dalla data di oggi.

Abdel Meguid